

# **TI\_GERICHTE 15.1997.47 vom 13. Mai 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-05-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1997.47](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1997.47)

FR: TI\_GERICHTE 15.1997.47 du 13 mai 1997

IT: TI\_GERICHTE 15.1997.47 del 13 maggio 1997

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

a) Ex art. 88 LEF se l'esecuzione non è stata sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi 20 giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione. Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione. Secondo l'art. 89 LEF se il debitore è soggetto all'esecuzione in via di pignoramento, l'ufficio d'esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall'ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare. Ex art. 90 LEF il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima. L'avviso richiamerà le disposizioni dell'art. 91 LEF. Premessa della domanda di prosecuzione dell'esecuzione è un precetto esecutivo cresciuto in giudicato (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 8 p. 150). b) La creditrice ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione sulla base di una sentenza 16 settembre 1996 del Giudice di pace del Circolo della Magliasina, sulla quale il 2 dicembre 1996 è stato apposto il timbro di crescita in giudicato, per cui l'avviso di pignoramento è stato emesso sulla base di un PE cresciuto in giudicato. Il ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa fattuale sub C) per le quali la via del ricorso è preclusa. Ne consegue la reiezione del gravame per carenza di competenza materiale dell'Autorità di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni nella procedura di merito davanti al Giudice di pace.

### **E. 2**

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

### **E. 3**

Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF.

### **E. 4**

Intimazione: - \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente La  
segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.